



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9275 del 2022, proposto da

Comune di Ogliastro Cilento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Perongini, Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Cultura - Segreteria Tecnica Costituita con Decreto del Segretario Generale del 28.03.2022, Rep. n. 195, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Struttura di Missione - Segreteria Tecnica del Pnrr Presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Presso il Ministero della Cultura, Segretariato Generale – Unità di Missione per L'Attuazione del Pnrr Presso il Ministero della Cultura, Segreteria Tecnica del Pnrr Presso La Presidenza del

Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comune di Santa Croce del Sannio, Comune di Oliveto Citra, Comune di Rapone,
Comune di Caselle in Pittari, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

o adozione di altra idonea misura cautelare:

a.) del provvedimento prot. n. MIC/MIC_PNRR/26.05.2022 017809-P, del Ministero della Cultura – Segretariato Generale Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR avente a oggetto: “Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Comunicazione esclusione per inammissibilità formale della domanda ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 dell'Avviso Pubblico”, recante l'esclusione della domanda presentata dal Comune di Ogliastro Cilento (num. dom. PNRR-M1C3-2.1-2021-001913 e prot. n. 2040068/22 del 15 marzo 2022);

b.) del provvedimento prot. n. MIC/MIC_PNRR/10.06.2022/0020000-P, del Ministero della Cultura – Segretariato Generale Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR, avente a oggetto: “Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Comunicazione esclusione per inammissibilità formale della

domanda ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 dell'Avviso Pubblico. Richiesta di riesame. Rigetto richiesta e conferma esclusione”;

c.) degli esiti dell'istruttoria, di cui alle verifiche di ammissibilità formale svolte dal Ministero della Cultura con il supporto della Segreteria tecnica costituita con Decreto del Segretario Generale del 28.03.2022, rep. n. 195;

d.) se e nella misura in cui occorra, degli artt. 4, 7, 11 dell'avviso pubblico, avente a oggetto “Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”, in parte qua, se interpretati in senso sfavorevole agli interessi del ricorrente;

e.) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso il provvedimento di approvazione della graduatoria di assegnazione dei finanziamenti, Decreto SG n. 453 07/06/2022, con allegate graduatorie (Allegato B: Elenco dei Comuni assegnatari delle risorse e Allegato 2: Graduatoria regione Campania di merito delle proposte finanziabili).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le ragioni di parte ricorrente possono essere soddisfatte ai sensi

dell'art. 55, co. 10 c.p.a., con fissazione del merito all'udienza pubblica la cui data viene fissata in dispositivo;

Considerata la necessità di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni ammessi al contributo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a.;

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3 c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i Comuni ammessi al contributo di cui all'avviso pubblicato sul sito internet del Ministero della cultura in data 20 dicembre 2021, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di dover compensare le spese di fase in ragione della novità delle questioni dedotte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 novembre 2022.

Compensa le spese di fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Francesca Santoro Cayro

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO